

(I lavori iniziano alle ore 14.33 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 918 presentata dal Consigliere Grimaldi, inerente a "Acquedotto municipale di Costa Vescovato"

PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione a risposta immediata n. 918, presentata dal Consigliere Grimaldi, che ha la parola per l'illustrazione.

GRIMALDI Marco

Grazie, Presidente.

Come la Giunta sa, l'acquedotto municipale in questione, del Comune di Costa Vescovato nell'alessandrino, è una realtà che ormai ha più di cent'anni. In qualche modo è normale che i suoi abitanti e l'amministrazione lo difendano, in quanto questo acquedotto è stato tenuto in efficienza per più di un secolo e continua a portare acqua fresca dalle sorgenti ai rubinetti delle case (tra l'altro, per una modica cifra di 0,46 al metro cubo, contro tariffe, come sapete, di due euro dei gestori circostanti).

Il suo bilancio è in attivo e il Sindaco e il Consiglio comunale continuano a considerarlo un bene comune. Ad oggi, come sapete, hanno declinato tutti gli inviti - le ingiunzioni dello stesso ATO-6 e circolari della Regione - a chiudere questa esperienza.

Dalla lettura ufficiale dei dati emersi dal sito dell'ATO-6 ci risulta che dal 2007 in poi non sia più stato aggiornato il Piano d'Ambito che, invece, come ricorderete bene, deve essere aggiornato ogni tre anni.

Fa un po' specie, quindi, che si dica ad Comune cosa deve fare e come si deve applicare la legge, quanto l'ATO-6 stesso non ha neanche svolto le funzioni che dovrebbero essere svolte.

Così come ci risulta che non ci sia ancora un gestore unico dell'ATO-6 che, tra l'altro, continua a vedere: il 91% del servizio idrico integrato in mano a gestori diversi (AMAG-S.p.A. di Alessandria, Gestione Acqua S.p.A.; il Consorzio intercomunale di Madonna della Rocchetta - Società Acque Potabili, ecc. ecc.) e l'8% ancora in capo ai Comuni che effettuano la gestione in economia, come dicevamo.

Tra l'altro, dal sito non risulta se e quale obiettivo abbia seguito l'APSE, cioè l'Acque Piemonte Sud Est, e a che punto sia il cosiddetto passaggio di unificazione.

Ricordiamo, tra l'altro, dei punti della normativa.

Intanto, l'articolo 62, comma 4 lettera B della legge 221 del 2015, consente ai Comuni sotto i mille abitanti la gestione diretta del loro acquedotto. Non è vero, quindi, che non c'è la possibilità di una gestione in economia fatta direttamente all'interno delle funzioni del Comune.

La Giunta regionale, dopo aver invitato la circolare n. 2 del 16 marzo 2015, che chiedeva un gestore unico dell'acqua, non si è neanche attivata per sapere che cosa è successo del processo di unificazione.

Secondo noi sarebbe incresciosa la nomina di un Commissario per sottrarre al Comune di

Costa Vescovato il suo acquedotto che serve meno di mille abitanti e non ci risulta che l'Osservatorio Regionale per i Servizi Idrici si sia accorto che l'ATO-6 non aggiorni più il Piano d'Ambito che ha ben più di 11 anni.

Ricordiamo, sommessamente, che i referendum del 2011 hanno ampiamente indicato la volontà popolare di lasciare rigorosamente alla gestione pubblica il compito fondamentale di custodire e prendersi cura della risorsa acqua, lasciando ai Comuni la libertà di scelta su questi temi.

Quindi, oltre a ricordare che gli stessi Comitati piemontesi in difesa dell'acqua pubblica invitano le Istituzioni ad annullare ogni procedimento contrario ai diritti dei cittadini, in particolare di Costa Vescovato, chiediamo se sia intenzione della Giunta regionale, viste le premesse che abbiamo fino a qui analizzato, annullare la richiesta di un gestore unico, soprattutto nei confronti di un Comune che opera nell'interesse dei propri concittadini, nel rispetto dell'ambiente e della tutela della nostra risorsa idrica locale.

Capisco che le politiche ambientali debbano essere tenute anche in bacini più ampi e che gli inviti possono sempre arrivare, ma non arriviamo a trasformare gli inviti in azioni che vanno contro le decisioni democratiche assunte anche dai piccoli Comuni.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Valmaggia per la risposta.

VALMAGGIA Alberto, *Assessore all'ambiente*

Grazie, Presidente.

Una precisazione rispetto all'intervento puntuale del Consigliere Grimaldi.

Il Consigliere sa benissimo - sicuramente se ne sarà dimenticato - che l'indicazione normativa parla di "servizio idrico integrato", cioè la gestione della filiera dell'acqua parte dalla sorgente, ma finisce dopo la depurazione. Parliamo, quindi, di acque bianche, ma anche di acque nere, in un ragionamento complessivo, non soltanto riguardante l'acquedotto, ma anche la partita delle fognature.

Nello specifico, il Comune di Costa Vescovato aveva sottoscritto la convenzione istitutiva dell'Ente d'Ambito n. 6 "Alessandrino", né ha conferito la gestione ad uno dei gestori affidatari individuati dall'Ente d'Ambito né ha richiesto all'epoca, ricorrendone le condizioni, il riconoscimento come gestione diretta ai sensi dell'articolo 148, ora abrogato, del d.lgs. 152/2006.

La recente normativa - legge n. 221/2015 "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", che ha richiamato anche il Presidente Grimaldi - ha emendato ulteriormente l'articolo 147 del d.lgs 152/2006, facendo salve due eccezioni, per le quali è possibile la deroga: a) le gestioni del servizio idrico integrato in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 (non mi pare che il Comune di Costa Vescovato rientri fra questi); b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate (mi pare che ci sia un approvvigionamento da sorgente); sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette, ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei

predetti requisiti.

Sarà dunque cura della Regione, nell'ambito dell'esercizio dei poteri sostitutivi ad essa affidati dalla legge n. 164/2013, e con il buonsenso che cerchiamo di metterci nell'attività amministrativa, acquisire anche dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 6, territorialmente competente, gli esiti dell'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti di cui alla lettera b), non rientrando il comune di Costa Vescovato nel caso di cui alla lettera a), ovvero dei Comuni di montagna.

L'operato della Regione Piemonte sarà, in ogni caso, improntato al rispetto della volontà della legge e delle precise responsabilità che questa pone in capo alla Regione per l'esercizio dei poteri sostitutivi, così come della volontà del Comune di Costa Vescovato qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge stessa.

OMISSIS

*(Alle ore 15.30 la Presidente dichiara esaurita la
trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)*

(La seduta ha inizio alle ore 16.32)